



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANDREINA GIUDICEPIETRO	Presidente
MARIA CLARA SALI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere-Relatore
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere
FRANCESCO BALATO	Consigliere

Oggetto:

IRPEF	
REDDITI	DA
PARTECIPAZIONE	A
SOCIETÀ	DI
CAPITALI	
INDAGINI BANCARIE	
ACCERTAMENTO	
SINTETICO	

CC 8 aprile 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33307/2018 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-

contro



-intimato-

avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA n. 4009/2017 depositata il 9 ottobre 2017;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 aprile 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. All'esito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, l'Ufficio delle Entrate di Taranto emetteva nei confronti della [REDACTED] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale determinava in capo alla prefata società, a ristretta base proprietaria, un reddito complessivo imponibile più elevato di quello che la



stessa aveva dichiarato per l'anno d'imposta 1999.

2. Successivamente la Direzione Provinciale di Monza e Brianza dell'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] presunto socio della [REDACTED] s.r.l., due distinti avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF.

2.1 Con il primo, riguardante l'anno 1999 e integrativo di altro precedentemente notificato in relazione allo stesso periodo d'imposta, veniva imputato al contribuente un maggior reddito da partecipazione alla suddetta società.

2.2 Con il secondo era ricostruito con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente *ratione temporis*, il reddito da lui denunciato per l'anno 2000.

Sulla scorta di ciò, l'Ufficio procedeva alle conseguenti riprese a tassazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

3. Il [REDACTED] impugnava entrambi gli atti impositivi personali proponendo due separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e ritenute solo parzialmente fondate le ragioni da lui addotte, annullava l'avviso di accertamento riguardante l'anno 2000.

4. La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.

Quest'ultima, con sentenza n. 4009/2017 del 9 ottobre 2017, respingeva il gravame erariale e accoglieva, invece, quello del contribuente; per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullava anche l'avviso di accertamento concernente l'anno 1999.

5. Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. [REDACTED] è rimasto intimato.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai



sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972.

1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999 a causa della mancata allegazione dell'atto impositivo presupposto ivi richiamato, emesso nei confronti della [REDACTED] s.r.l..

I giudici di secondo grado non avrebbero considerato che l'atto in questione era già stato regolarmente notificato al contribuente, nell'asserita qualità di amministratore di fatto della predetta società e di coautore delle violazioni contestate.

1.2 Il motivo è fondato.

1.3 L'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel testo originario, stabilisce che, se nella motivazione di un atto dell'Amministrazione Finanziaria si fa riferimento ad un altro atto, il secondo deve essere allegato al primo.

Una più specifica disposizione è dettata dal secondo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.lgs. n. 32 del 2001, il quale, all'ultimo periodo, prevede che, se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto «non conosciuto né ricevuto dal contribuente», questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che lo stesso non ne riproduca il contenuto essenziale.

1.4 Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce il risultato dell'attuazione del principio sancito dall'art. 7, comma 1, della



legge n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 4180/2018; in termini sostanzialmente analoghi si vedano pure Cass. n. 407/2015, Cass. n. 4396/2018, Cass. n. 23693/2019).

1.5 Entrambe le norme testè citate sono applicabili *ratione temporis* al caso di specie, emergendo dalla lettura della gravata sentenza che l'avviso di accertamento di cui trattasi era stato emesso a integrazione di altro anteriormente notificato al [REDACTED] in data 14 dicembre 2004.

1.6 Tanto premesso, si osserva che la CTR ha statuito l'annullamento di tale avviso per non essere stato ad esso allegato l'atto impositivo presupposto indicato nella motivazione.

1.7 I giudici d'appello hanno, tuttavia, omesso di verificare, alla stregua delle allegazioni e produzioni di parte e in linea con il disposto dell'art. 42, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, innanzi riportato, se l'atto richiamato fosse stato precedentemente ricevuto dal contribuente o se egli ne avesse già acquisito *aliunde* la conoscenza.

1.8 In mancanza degli accertamenti richiesti ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione normativa di riferimento, deve, quindi, ritenersi sussistente il dedotto *error in iudicando*.

2. Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 2697 c.c..

2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel ritenere che l'intervenuta confisca dei proventi illeciti confluiti su un conto corrente bancario intestato al contribuente impedisse all'Ufficio di procedere, in relazione all'anno 2000, a un accertamento sintetico basato sulla valorizzazione di alcune operazioni di accreditamento sul detto conto reputate sintomatiche di capacità contributiva.



2.2 Anche questo motivo è fondato.

2.3 La decisione resa sul punto dal collegio regionale si incentra sul rilievo che il conto corrente bancario in parola era stato sottoposto a sequestro penale (seguito da confisca) nel medesimo periodo d'imposta interessato dall'accertamento tributario.

2.4 Ciò avrebbe reso applicabile la previsione contenuta nell'art. 14, comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, secondo la quale «[n]elle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale».

2.5 A sostegno della soluzione accolta i giudici d'appello hanno citato la sentenza di questa Corte n. 7337/2003, nella quale è stato affermato che la causa di esclusione dell'imponibilità costituita dalla circostanza che i proventi da fonte illecita risultino «già sottoposti a sequestro o confisca penale» opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto entro lo stesso periodo d'imposta cui essi si riferiscono.

2.6 L'argomento posto a base del *decisum* non appare condivisibile.

Invero, nel caso di specie la ripresa fiscale non ha ad oggetto i proventi illeciti confluiti sul conto corrente bancario intestato al contribuente, bensì il reddito complessivo netto determinato dall'Ufficio con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione temporalmente rilevante, sulla scorta della capacità contributiva desumibile da due accreditamenti effettuati su quel conto nell'anno 2000.

Tale reddito, come emerge dalla ricostruzione della vicenda di causa operata dalla ricorrente, era stato quantificato in un importo (euro 628.000) ben diverso e notevolmente inferiore a quello dei proventi in discussione (ammontanti a complessive lire 3.142.000.000, pari a euro



1.622.707,57).

2.7 È bene, peraltro, chiarire che l'accertamento sintetico non è incompatibile con l'utilizzazione dei dati e degli elementi attinenti a rapporti e operazioni acquisiti e rilevati a sèguito di indagini finanziarie, come si ricava dal fatto che l'art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 richiama, fra gli altri, anche il successivo art. 38.

Non va, inoltre, tralasciato di considerare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, emanato in attuazione del quarto comma dello stesso art. 38, «[r]esta ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1», ovvero dai beni e servizi descritti nella tabella allegata.

2.8 Può, dunque, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell'art. 14, comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, la circostanza che un conto corrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale non osta a che l'Amministrazione Finanziaria possa valorizzare le movimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973».

3. Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.

4. Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la



causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro

